

AZIENDA SCUOLA

Perciò il trattenimento va valutato con attenzione

Il prof over 65 vale come il neo assunto

di Nicola Mondelli

La richiesta di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età deve essere oggetto di valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, ma dovrà essere attenta e rigorosa considerato che l'art.9 comma 31 della legge 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio a nuove assunzioni, con la conseguenza che queste ultime saranno ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti. È uno dei chiarimenti di una nota dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna concernente le cessazioni dal servizio e il trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 72, commi 7 e 11 della legge 133/2008. La nota indica poi le condizioni necessarie per un possibile accoglimento delle domande da parte dei dirigenti scolastici: la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o sporadici ambiti; un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni e inoltre la non appartenenza dell'interessato a classi di concorso, o posto o profilo in esubero, con riferimento, in quest'ultimo caso, non soltanto agli organici dell'a.s. 2010/11 ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l'a.s. 2011/2012. La sussistenza delle condizioni sopraindicati non comportano, tuttavia, si legge sempre nella nota, una automatica concessione del trattenimento in servizio. Le richieste potranno, infatti, essere accolte solo nel caso in cui le graduatorie finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato o determinato siano esaurite e nel corrente anno scolastico siano state confermate le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Per quanto attiene alla risoluzione forzata del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, come dispone l'art. 72, comma 11. della legge 133/2008, la nota dell'ufficio scolastico ribadisce che gli eventuali periodi riscattati ai fini pensionistici dovranno essere computati ai fini del raggiungimento dei 40 anni solo nel caso in cui i relativi provvedimenti siano già stati accettati. Per quanti riguarda invece il personale in regime di part-time deve essere tenuto presente anche il raggiungimento della misura massima di pensione corrispondente. L'ultimo importante invito ai dirigenti scolastici è quello di motivare puntualmente il preavviso e il conseguente provvedimento di cessazione dal servizio e ciò al fine di evitare, come avvenuto nel recente passato, di soccombere in giudizio appunto perché gli atti risultavano carenti di motivazione.